

manifesta, il pascolo che abbiassi riservato il padrone concedente, sarà commutato in denaro, e la proprietà dell'erba sarà consolidata a quella della semina, mediante però un canone redimibile a tenore del Real Decreto dei 17 di gennaio.

Art. 11. In tutti i casi, nei quali il presente Regolamento richiede una prova nascente da' pubblici istrumenti, questa prova non può essere supplita da altra equivalente, qualunque essa sia.

Art. 12. Il presente Regolamento servirà di norma ai signori Commessari del Re per la divisione de' demani, ed alle altre Autorità per tutti i casi ne' quali l'applicazione della legge non sarà contraddetta. La contraddizione dovrà essere portata innanzi alla Commissione feudale, ed è ristretta al tempo in cui dureranno le funzioni attribuite alla medesima. Scorso questo termine non sarà ricevuta, né ammessa.

I signori Intendenti delle due Calabrie ne faranno l'inserzione nei loro giornali, e ne ordineranno la pubblicazione in tutti i Comuni della loro Provincia.

SILA DI CALABRIA

14.3.15. Regio Decreto 5 ottobre 1838

Vedute le disposizioni delle attuali *leggi civili* sulla prescrizione;

Veduti l'art. 8 del Decreto de' 10 di febbraio 1824, ed il Decreto de' 24 di giugno 1828;

Considerando che la *Sila*, antico demanio dello Stato, offre de' mezzi potentissimi da far fiorire l'agricoltura, la pastorizia e l'industria, specialmente nelle Calabrie, che somministrar possa un alimento prezioso alla nostra real Marina per gli alberi da costruzione che produce; che per tal motivo abbia formato una cura prediletta de' nostri Predecessori, che sin da' primi tempi della monarchia intesero a salvarla da' continui tentativi della usurpazione;

Considerando che un possedimento di tanta importanza richiama e debba tutta la nostra vigilanza ed attenzione per conservarlo illeso da quelle usurpazioni che hanno potuto aver luogo nel corso di tanti anni, ed in mezzo alle diverse vicende politiche del regno;

Considerando essere impossibile scovire e riconoscere tutte le enunciate usurpazioni co' metodi ordinarii, essendosi esse commesse ne' tempi delle accennate straordinarie vicende, che ne hanno oscurata l'origine e le tracce; e che quin-

di si renda necessario un procedimento affatto particolare, richiesto dalla straordinarietà del caso, per conseguire lo scopo della pubblica utilità nella salvezza dei boschi;

Volendo altronde usare della paterna nostra indulgenza ne' casi che potrebbero meritarsela e non volendo in tali casi tralasciare di provvedere con delle benigne misure che concilino tutti gl'interessi, al miglioramento dell'agricoltura, della pastorizia dello stato e de' bisogni delle popolazioni circostanti, alla incolumità di que' boschi, ed alla loro futura prosperità;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. L'amministrazione generale della Cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico per lo sperimento dei suoi diritti contra i possessori e gli occupatori della *Sila* è autorizzata ad avvalersi di una citazione per editto, la quale equivarrà alla citazione giudiziale mentovata nell'art. 2150 delle *leggi civili*.

La forma ed il contenuto di una tale citazione saranno regolati dall'Agente del contenzioso della nostra tesoreria generale.

Art. 2. La detta citazione sarà affissa per venti giorni a cura degl'Intendenti di Calabria citra e di Calabria ultra seconda alle sale di udienza e nelle cancellerie de' tribunali civili delle dette Province, alla porta d'ingresso e nella sala della casa municipale di ciascun Comune delle Province medesime; in fine nella pubblica piazza o mercato di detti Comuni, ed avanti la porta delle parrocchie. Sarà pure inserita nel giornale del regno delle Due Sicilie per due volte coll'intervallo di otto giorni tra l'uno e l'altro avviso.

Art. 3. Tutte le controversie relative alla *Sila* saranno di competenza di un Commissario civile, che Noi ci riserbiamo di nominare con pieni poteri, il quale prendendo esatta informazione delle cose che alle diverse contrade della medesima si appartengono, delle pretensioni de' particolari sulla proprietà demaniale, de' bisogni dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e del commercio, ne farà a Noi rapporto onde essere alla portata di adottare quelle misure e que' provvedimenti che giudicheremo più convenienti secondo la natura de' casi per promuovere il miglioramento di quella vasta Regione, e per metter termine anche con eque convenzioni, quando ve ne sia luogo, alle molteplici controversie che si agitano da tanto tempo, onde resti provveduto stabilmente alla salvezza di que' boschi, ed alla loro successiva vegetazione.

Art. 4. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.